

procedura seguita da Ansaldo per prospettare l'installazione nella Bassa reggiana, in assenza di una preventiva valutazione d'impatto ambientale (Via) o, addirittura, in mancanza di una più ampia « Valutazione ambientale strategica » (Vas), notoriamente obbligatoria se richiesto l'utilizzo di finanziamenti comunitari;

se, infine, intende ragguagliare in merito alle caratteristiche e conseguenze ambientali di altre centrali o turbogas presenti in Italia, smentendo o meno, in maniera scientifica, le previsioni pessimistiche di quanti, con stime alla mano, contrariano l'insediamento dell'impianto Ansaldo a Brescello per le sue ripercussioni sulla salute dei cittadini, sulla qualità dell'aria, dell'acqua e delle coltivazioni, in una zona di produzione del rinomato « Parmigiano-Reggiano ». (4-02178)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta in Commissione:

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 gennaio 2002 su molti organi di stampa è apparsa la notizia secondo la quale il 14 dicembre 2001 il Capo di Stato Maggiore ha approvato la direttiva SMA-ORD-007, « Le relazioni interpersonali tra uomo e donna nell'Aeronautica militare »;

la Direttiva, redatta dalla tenente Debora Corbi, spiega che l'introduzione del reclutamento femminile impone una normativa che affronti tematiche come « le molestie » e « gli eventuali rapporti sentimentali » tra militari;

nel capitolo dedicato ai rapporti sentimentali in particolare si spiega che « siffatti rapporti, insorgenti anche nell'ambiente di lavoro, sempre che esistano i richiamati presupposti, non possono es-

sere vietati fra i militari di sesso diverso qualunque sia la categoria o il grado di appartenenza » —:

se non ritenga che ci si trovi di fronte ad una palese discriminazione nei confronti delle persone di orientamento sessuale omosessuale e bisessuale, per le quali, evidentemente, non solo è previsto il divieto di avere relazioni sentimentali alla luce del sole, ma anche la decadenza dall'incarico in caso di relazione omosessuale, in contrasto con i più generali principi di uguaglianza previsti dalla Costituzione nonché dalla direttiva del Consiglio europeo del 27 novembre 2000, n. 2000 del 1978;

se non intenda intervenire per correggere la direttiva di cui sopra, al fine di chiarire che l'orientamento sessuale è indifferente ai fini dello svolgimento del servizio militare professionale in qualsiasi arma. (5-00646)

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

ai militari che si sono ammalati a seguito di missioni militari nei Balcani è stato riconosciuto un indennizzo a titolo di risarcimento ed una pensione mensile privilegiata;

tale riconoscimento è avvenuto al momento solo ai militari rientrati dai Balcani per la cui malattia è stato riscontrato il nesso di causalità tra le radiazioni da uranio impoverito ed il male;

il riconoscimento non è avvenuto invece per il Sottufficiale Umberto Pizzamioglio, morto poco dopo essere tornato dalla missione in Somalia dall'aprile 1993 all'ottobre 1993;

altri due militari reduci dalla Somalia sono morti —:

quali provvedimenti si intendano attuare affinché siano riconosciuti dopo i dovuti accertamenti, anche ai militari che sono stati impegnati in missioni diverse da

quella dei Balcani, ammalatisi o deceduti, un giusto indennizzo. (5-00649)

Interrogazione a risposta scritta:

CRUCIANELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la Direzione generale del Comm.to e dei Servizi generali del ministero della difesa ha intrapreso l'iniziativa dell'affidamento della fornitura dei beni per la vestizione e l'equipaggiamento delle Forze armate ad un unico soggetto denominato « contraente generale »;

l'elevato valore economico della gara determina l'esclusione delle piccole e medie imprese ed una forte restrizione della concorrenza;

a tale decisione si oppongono fermamente le organizzazioni sindacali in quanto andrebbe ad incidere negativamente sul tasso occupazionale;

tale scelta porterebbe alla ricerca del « miglior prezzo » a discapito quindi della qualità dei beni forniti —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di scongiurare tale decisione, che comporterebbe la chiusura di decine di piccole e medie imprese ed il conseguente taglio occupazionale.

(4-02167)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata:

DEGENNARO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le operazioni di locazione finanziaria di impianti previste dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono disciplinate dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico delle leggi sul Mezzo-

giorno), in materia di norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali;

in particolare, il comma 6 del citato articolo 83 stabilisce che la società locatrice « dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del comma 3 », e cioè ad un contributo (cosiddetto « in conto canoni ») di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi sugli interventi, di cui le operazioni godrebbero se realizzate mediante un mutuo agevolato;

le società di locazione finanziaria hanno sempre, senza eccezioni, considerato, ai fini IVA, tali contributi - qualificati come in conto capitale avendo la funzione di ridurre il costo di acquisizione degli impianti da parte delle società concedente con conseguente indiretto beneficio per l'utilizzazione - come cessioni di denaro escluse dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

su tale impostazione non sono mai sorte contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria né nei confronti delle società di *leasing* né dei soggetti utilizzatori;

la medesima impostazione ha trovato costante conferma nel comportamento dell'amministrazione erogatrice del contributo, che ha sempre coerentemente ritenuto non applicabile la ritenuta del 4 per cento, alla quale il contributo sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato considerato come contributo in conto esercizio;

alcune primarie società di *leasing* hanno posto in essere con società industriali facenti parte di una società consortile operazioni in locazione finanziaria aventi per oggetto stabilimenti industriali da impiantare nel Mezzogiorno, a valere sulla legge n. 64 del 1986, realizzata nell'ambito del contratto di programma del 27 giugno 1995, sottoscritto dalla suddetta